




**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**



**OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 1695/2018 del 25 settembre 2018 Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro.**

**Il Direttore Generale**

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore AGRU, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**Premesso che:**

- il sig. D.M.D.D. (matricola n.4020377), dipendente di questa ASL con il profilo professionale di Ausiliario Specializzato in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 07/05/2012, adiva il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, chiedendo, previa disapplicazione della Deliberazione del D.G. della ASL BA 388/2010 e di ogni atto e/o provvedimento ad esso connesso o conseguente, che fosse dichiarato nullo e/o inefficace il provvedimento con cui la ASL convenuta aveva risolto il contratto individuale di lavoro del 10/02/2009 di assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di CPS Tecnico della Prevenzione, disponendo la riassegnazione dello stesso alle mansioni di Ausiliario Specializzato;

- In particolare, la controversia originava dalla revoca in autotutela della D.D.G. n. 1486/2008, recante stabilizzazione del personale precario ASL BA, in attuazione della D.G.R n. 1657/2007, operata con D.D.G. ASL BA n. 388/2010, con cui si recepiva l'indirizzo interpretativo regionale e si escludeva dal campo di applicazione delle norme sulla stabilizzazione coloro che fossero già lavoratori a tempo indeterminato della ASL, conseguentemente retrocedendo il dipendente nell'originaria posizione A;
- con sentenza n. 3692/2016 del 13 luglio 2016 il Tribunale di Bari sez. Lavoro accoglieva la domanda proposta dal ricorrente e previa disapplicazione della delibera n. 388/2010 dichiarava l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel febbraio 2009, condannava, quindi la ASL BA alla reintegrazione del ricorrente nella posizione precedentemente occupata in virtù del suddetto contratto individuale di lavoro con ogni conseguenza giuridica ed economica, retributiva e contributiva, in termini di esatta ricostruzione della carriera anche ai fini previdenziali;
- con ricorso depositato il 02/09/2016 questa Azienda dinanzi alla Corte di Appello di Bari sez. Lavoro proponeva impugnativa avverso la sentenza n. 3692/2016 chiedendone l'integrale riforma previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa;
- la Corte di Appello, sulla scorta dell'eccezione di inammissibilità ed infondatezza della richiesta di sospensione proposta dal ricorrente con apposito procedimento incidentale, con ordinanza pronunciata in data 10/10/2016, rigettava l'istanza di inibitoria;
- con nota del 16/11/2016, acquisita al prot. n. 2153 del 21/11/2016 il legale di fiducia del dipendente, in nome e per conto del ricorrente, diffidava questa Azienda a provvedere alla reintegrazione di quest'ultimo nella posizione precedente occupata in virtù del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel febbraio 2009 ed alla corresponsione delle differenze retributive maturate medio tempore dallo stesso;
- nel mese di gennaio 2017 l'Area Gestione Risorse Umane ha provveduto ad eseguire la sentenza n.3692/2016, riconoscendo al ricorrente la qualifica e le mansioni di CPS Tecnico della Prevenzione con decorrenza da dicembre 2010, liquidando contestualmente l'importo di €. 37.238,99 (a lordo di contributi e oneri) a titolo di differenze retributive maturate da dicembre 2010 al 31/12/2016, il tutto con ogni più ampia riserva all'esito del giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari sez. lavoro R.G. 1479/2016 e, pertanto, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla sentenza n.3692/2016, corrispondeva, anche per il prosieguo, al dipendente i relativi emolumenti stipendiali;

**Vista** la sentenza n. 1695/2018, pronunciata in data 25 settembre 2018, con la quale la Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro – così provvedeva:

*“accoglie l'appello principale; dichiara improcedibile l'appello incidentale; in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta integralmente la domanda attorea; ....omissis....”;*

**Visto** il ricorso ex art. 360 c.p.c. presentato dinanzi alla Corte di Cassazione dal dipendente sig. D.M.D.D. e notificato a questa Azienda in data 04/04/2019;

**Richiamati** il verbale nel Nucleo contenzioso del lavoro del 07/11/2019 e le considerazioni svolte in calce alla nota prot. n. 104647 del 17/04/2019, nonché nella nota prot. n. 160408/2019 dal Direttore del Dipartimento di prevenzione;

**Ritenuto**, pertanto, di dover prendere atto della predetta sentenza della Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro n. 1695/2018 e di dover dare esecuzione alla stessa riportando il dipendente sig. D.M.D.D. (matricola n.4020377) al profilo di Ausiliario Specializzato, predisponendo un piano di recupero delle differenze retributive già corrisposte per l'importo complessivo di €. 37.238,99=


per il periodo da dicembre 2010 al 31/12/2016 ed € 18.800,58 per il periodo dal 01/01/2017 al 30/04/2020;

**Dato atto** che la presente istruttoria è stata svolta, a distanza e/o in regime di lavoro agile semplificato ex D.D.G. n. 289/2020, considerate le vigenti limitazioni agli spostamenti vigenti, ciascuno per la parte di propria competenza, dai collaboratori Dott. Giuseppe Boccuzzi e dott.ssa Rossana Renna;

**Il Dirigente Amministrativo A.G.R.U.** Dott.ssa Letizia Veronico



**Il Direttore Area Gestione Risorse Umane** Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- a) di prendere atto della sentenza n. 1695/2018 pronunciata in data 25 settembre 2018 dalla Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro;
- b) di dare esecuzione alla sentenza di cui sopra riportando il dipendente sig. D.M.D.D. (matricola n. 4020377), dipendente di questa ASL con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al profilo di Ausiliario Specializzato dal 01/12/2010 e predisponendo un piano di recupero delle differenze retributive già liquidate e percepite da dicembre 2010 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 30/04/2020, per l'importo complessivo di €. 56.039,57=, al lordo della contribuzione a carico del solo dipendente, precisato che la contribuzione a carico ente sarà recuperata, a conguaglio, con i versamenti mensili;
- c) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento pari a €. 56.039,57= oltre IRAP e oneri rispettivamente per € 4.763,36 e € 15.354,84, sarà imputato a crediti nei confronti del personale, nelle pertinenti articolazioni del bilancio aziendale;
- d) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
  - all'interessato per il tramite dello Studio Legale Avv. Enzo Augusto di Bari;
  - alla Struttura Legale per gli adempimenti di propria competenza;
  - alla Macrostruttura di appartenenza per i provvedimenti consequenziali

Parere del Direttore Amministrativo

Gianluca CAPOCHIANI

Parere del Direttore Sanitario

Silvana FORNELLI

Il Segretario

Il Direttore Generale

Antonio Sanguedolce

**Area Gestione Risorse Finanziarie  
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

.....  
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

**0049**

Pubblicazione n.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in

data..... **6 MAG, 2020**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

**- 6 MAG, 2020**

Bari: .....

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. .... del ..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.